

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – I° parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come già ricordato in un [precedente contributo](#), in data **17 settembre 2020** è approdato in Gazzetta Ufficiale il [D.P.C.M. 23.07.2020](#) con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini per l'accesso al **riparto del 5 per mille** dell'Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell'[articolo 4 D.Lgs. 111/2017](#), uno dei quattro decreti delegati che attualizza la **Riforma del Terzo Settore**.

Di recente, in **attuazione** di quanto previsto dall'[articolo 16, comma 1](#), del citato D.P.C.M., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto direttoriale n. 488 del 22.09.2021](#), ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del **5 per mille** unitamente alle **linee guida** per la loro compilazione e per quella della **relazione illustrativa**.

Tenendo conto che l'[articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#) prevede espressamente che “*le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore*”, e che ad oggi in Runts non risulta ancora operativo, le nuove linee guida specificano che le stesse risultano per ora applicabili **in via transitoria** – a partire dal contributo del **5 per mille relativo all'anno finanziario 2020** ([articolo 3 del nuovo Decreto 488/2021](#)) – ai soli soggetti previsti dall'[articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#) e cioè:

- **enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#),
- **associazioni di promozione sociale**, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'[articolo 7 L. 383/2000](#),
- **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui [all'articolo 10, comma 1, lettera a\), del citato D.Lgs. 460/1997](#), indicati nell'[articolo 2, comma 4-novies, lettera a\), D.L. 40/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.

Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il **contributo del 5 per mille** dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tanto premesso, vediamo di esplicitare, in **due differenti contributi**, il contenuto di queste **nuove linee guida** che accolgono i numerosi **interventi di semplificazione** recati dal citato D.P.C.M. 23.07.2020.

Tra questi citiamo **l'eliminazione dell'obbligo** di inviare i **giustificativi di spesa**; il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche; l'obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di **importo superiore a 20.000 euro** e il **divieto di erogazioni in contanti** a soggetti diversi da persone fisiche.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa

Tutti i soggetti beneficiari, **indipendentemente** dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il **rendiconto** e la relativa relazione illustrativa **entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo**. Allo stesso tempo, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di **conservare** presso la propria sede il rendiconto e la relazione, **unitamente ai giustificativi di spesa**, per **10 anni** decorrenti dalla data di redazione del rendiconto, con **l'obbligo di esibirli** in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

La trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa

Solo i soggetti beneficiari di contributi **pari o superiori a 20.000 euro** hanno l'obbligo di trasmettere il **rendiconto e la relazione illustrativa** entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, **con esclusione** dei **giustificativi di spesa**, i quali non dovranno essere inviati, bensì **conservati in originale** ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa **devono essere trasmessi** – insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante – all'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto: il codice fiscale dell'ente, la denominazione, una **dicitura indicativa del contenuto** (es. "rendiconto", "integrazione al rendiconto", "accantonamento", ecc.) e l'anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con **altre forme di redazione e trasmissione**: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con **inoltri separati per ciascuna annualità**.

La pubblicazione del rendiconto

Il **D.P.C.M. 23.07.2020** ha introdotto, all'[articolo 16, comma 5](#), l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di **pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni** dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa (va precisato che **l'obbligo di pubblicazione** non si estende all'elenco dei giustificativi di spesa e riguarda soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo **pari o superiore a 20.000 euro**).

Entro **7 giorni successivi alla pubblicazione** del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono **trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto **cinque per mille**") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec deve essere **indicato il link della pagina web** nel quale il rendiconto è stato pubblicato. Va evidenziata la rilevanza di tale adempimento che **permette all'Amministrazione**, a sua volta, di adempiere all'obbligo, previsto dall'[articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#), di pubblicazione **nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale** del link al rendiconto pubblicato sul sito web dell'ente beneficiario. Resta naturalmente in **facoltà** degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: **le linee guida raccomandano** tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di *accountability* del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.